



**CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA – EMILIO SEGRE’
DELL’UNIVERSITA’ DI PALERMO E FEDEROTTICA**

Il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università degli Studi di Palermo (qui di seguito denominato DiFC) legalmente rappresentato dal Direttore *pro tempore* Prof. Stefana Milioto, nata a Haine Saint Paul (Belgio) il 17.05.1960 (Codice fiscale Unipa: 80023730825)

E

Federottica – Associazione Federativa Nazionale degli Ottici Optometristi (nel seguito denominata Federottica) con sede legale in Roma - Piazza G.G. Belli 2 – Iva 00925701005, e uffici di segreteria a Milano – Via A. Raimondi 10, rappresentata dal Presidente sig. Andrea Afragoli

(entrambi i contraenti denominati di seguito “Parti”)

PREMESSO CHE

UniPa e Federottica in data 19 gennaio 2019 hanno stipulato una convenzione quadro di collaborazione istituzionale;

la collaborazione tra le parti si riferisce alla formazione universitaria per gli iscritti, all'orientamento formativo, ai tirocini formativi e professionali specificatamente per il Corso di laurea in Ottica e Optometria;

all’interno del corso di laurea a orientamento professionale in Ottica e Optometria è previsto lo svolgimento di attività di tirocinio pari ad almeno 50 CFU ai sensi del DM 987/2016 e successive modificazioni;

l’accordo quadro prevede che tutto il tirocinio sarà svolto durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate (i) con Federottica, con (ii) istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01), (iii) con professionisti abilitati e (iv) all’interno di aziende operanti nel settore dell’ottica ed optometria;

Federottica mette a disposizione le apparecchiature nonché le competenze per lo svolgimento di tirocini curriculari del Corso di laurea in Ottica e Optometria

le Parti ritengono opportuno sottoscrivere una specifica convenzione per disciplinare la loro collaborazione per lo svolgimento di tirocinio del corso di laurea in Ottica e Optometria



TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Il DiFC si impegna a mettere a disposizione Federottica, in uso condiviso, il locale sito al I° piano in via Archirafi, 28 indicato come 1.A nella planimetria allegata alla presente Convenzione (Allegato 1).

Art. 3

- Federottica si impegna a installare nel locale specificato all'art. 2 le apparecchiature esplicitamente elencate nell'Allegato 2 alla presente convenzione. Tali strumentazioni rimarranno di proprietà di Federottica, che potrà trasferirli in caso di scioglimento della convenzione.
- Le apparecchiature indicate al comma 1 del presente articolo e allocate nel laboratorio di cui all'art. 2 saranno utilizzate esclusivamente per le attività formative dei Corsi Studio di pertinenza del DiFC – e segnatamente per lo svolgimento di tirocinio del Corso di Studi a orientamento professionale in Ottica e Optometria.

Art. 4

Nel rispetto dei regolamenti di UniPa e dei regolamenti interni del DiFC, il personale autorizzato di Federottica avrà pieno accesso al laboratorio specificato all'art. 2 e disponibilità di utilizzo alle apparecchiature ivi presenti, nonché ai relativi impianti e infrastrutture, per le finalità di cui alla presente convenzione.

Federottica provvederà all'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie apparecchiature anche per danneggiamento per caso fortuito o forza maggiore, all'approvvigionamento dei reattivi e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività. Il DiFC provvederà alla gestione ordinaria e straordinaria del locale messo a disposizione, ivi inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti, i costi relativi alle utenze di energia elettrica, acqua, impianti, servizi di pulizia, e quant'altro necessario all'ordinario funzionamento.

Le parti provvederanno, ciascuna per le attività di propria competenza, a redigere e sottoscrivere il necessario Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Tale documento dovrà essere sottoposto all'approvazione del Settore di Prevenzione e Protezione di Ateneo.



Art. 5

Federottica si impegna a offrire la disponibilità del personale associato specificato all'art.4 per collaborazioni con il personale docente del DiFC per le attività del Tirocinio del CdS a orientamento professionale in Ottica ed Optometria nonché nella preparazione di tesi di laurea.

Art. 6

La presente convenzione ha una durata di cinque anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, rinnovabile tacitamente di anno in anno, e può essere rescissa anticipatamente da ciascuna delle parti, con preavviso di 6 mesi, tramite lettera raccomandata ovvero con equivalenti mezzi digitali. La clausola del preavviso non si applica in caso di decisione congiunta tra le parti.

Art. 7

Responsabile dell'attuazione dei contenuti della presente convenzione è, per Federottica il Presidente pro-tempore e per il DiFC, il Coordinatore pro-tempore del CdS ad orientamento professionale in Ottica e Optometria.

Art. 8

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione, esperito un tentativo di conciliazione amichevole, è competente il Foro di Palermo.

Per il DiFC
Prof. Stefana Milioto

.....

Per Federottica
Sig. Andrea Afragoli

.....